VQR 2015-2019 - UniSalento

Il 3 gennaio 2020 il Consiglio direttivo dell'ANVUR ha approvato il bando della VQR 2015-2019 che dà attuazione al DM 1110 del 29 novembre 2019 relativo alle Linee Guida MIUR per la valutazione della qualità della ricerca 2015-2019.

La VQR è finalizzata alla valutazione dei risultati della ricerca scientifica delle Istituzioni e delle relative articolazioni interne (Dipartimenti e strutture assimilabili) anche a livello di area scientifica.

L'esercizio è altresì rivolto alla valutazione delle attività di Terza missione svolte dalle Istituzioni e dalle relative articolazioni interne, il cui impatto si sia verificato durante il periodo 2015-2019.

Sistema AQ di Ateneo e ruolo del PQA per la ricerca

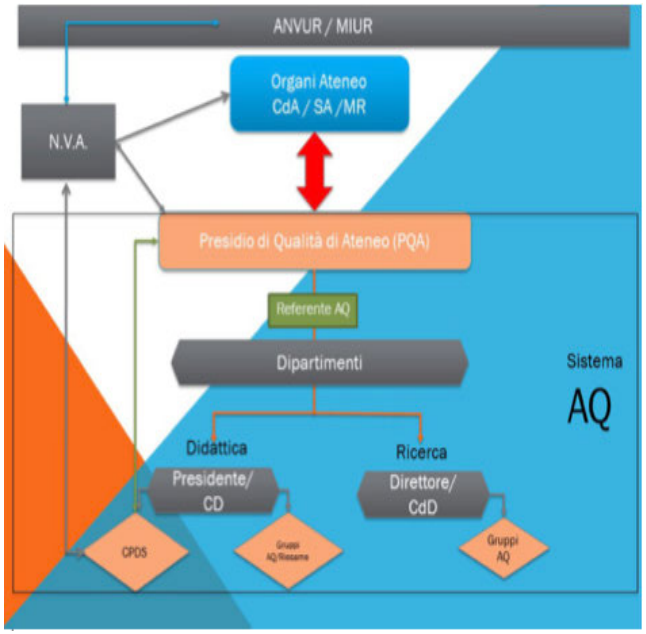

- Attua gli indirizzi degli Organi di governo dell'Ateneo in materia di politica della AQ della ricerca
- Si avvale del supporto dei Referenti di AQ di Dipartimento e dei Gruppi di AQ della ricerca con l'obiettivo di monitorare i processi di AQ della ricerca
- Monitora le informazioni contenute nella SUA-RD, nella scheda annuale di monitoraggio sullo stato della ricerca dipartimentale e quelle relative alla Terza Missione
- Monitora i dati sulla produzione scientifica e sui prodotti della ricerca dell'Ateneo
- Monitora la posizione dell'Ateneo e delle strutture di ricerca rispetto ai parametri nazionali di valutazione vigenti
- Svolge attività di consultazione verso i Dipartimenti, con particolare riguardo al processo di autovalutazione rispetto all'utilizzo dei criteri di classificazione adottati da associazioni scientifiche nazionali o internazionali

Organizzazione VQR 2015-2019

Servizi Bibliotecari

Area Gestione Progetti e Fund Raising

Servizi Informatici

Delegato alla Ricerca
Ex Delegato alla Ricerca

Presidio della Qualità
- Presidente
- Componenti 3 Aree rappresentative di Ateneo
- Ufficio Accreditamento e Qualità

Delegato ai Rapporti con Imprese e Partecipate

Presidio della Qualità
- Rappresentanti di Area CUN

Referenti di VQR / AQ Dipartimenti

Ripartizioni

Dipartimenti

Delegati

Report

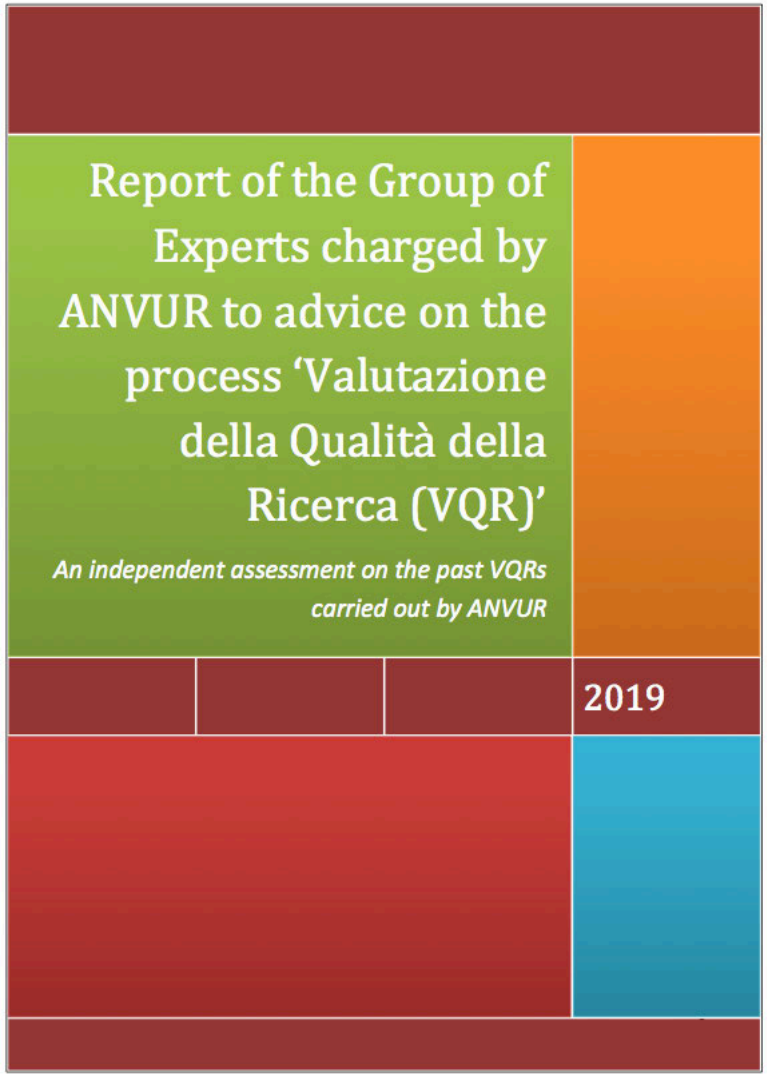

LIST OF ACRONYMS 3
1. REMIT OF THE GROUP 4
2. DEFINITIONS 5
2.1 Definition of Research 5
2.3. Scope of the assessment and Definition of research areas 8
2.4. Research Outputs 8
2.5. Peer-Review Process 9
3. PAST-ASSESSMENTS 12
4. RECOMMENDATIONS FOR FUTURE ASSESSMENTS 14
4.1. Narrative 14
4.2. Panels 15
4.3. Bibliometric or/and peer-review analysis 15
4.4. Transparency of the process and choice of members of GEV's panels and of peer reviewers. 16
4.5. Terms of the evaluation process 17
4.6. Peer-review evaluation form 17
4.7. Outputs 18
4.8. Assessment 20
5. CONCLUSIONS 21

Claudio Galderisi (Hcéres and Université de Poitiers)
Mauro Perretti (Chair, Queen Mary University of London)
Nuria Sebastian Galles (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
Thed van Leeuwen (Leiden University)

https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2019/03/High-Experts-Report-on-VQR.pdf

Finalità della valutazione

- Consegnare al Paese e alla sua comunità scientifica un quadro rappresentativo delle migliori attività di Ricerca e di Terza missione svolta dalle Università, Enti e Istituzioni di ricerca vigilati dal MIUR (EPR), e altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca

- Mettere a disposizione di giovani ricercatori uno strumento per individuare Istituzioni (e loro articolazioni interne) per approfondire la propria formazione

- Mettere a disposizione di altre Istituzioni che svolgono attività di Ricerca e di Terza missione, e di Aziende e altri Enti pubblici e privati uno strumento utile per indirizzare la domanda di collaborazione

- Fornire degli indicatori su cui basare la distribuzione della Quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università

- Fornire degli indicatori su cui basare la distribuzione di risorse nell'ambito delle diverse articolazioni dell'Ateneo (Dipartimento, Aree scientifiche)

- Garantire il rispetto delle procedure di pubblicazione, valutazione e divulgazione delle nuove conoscenze

VQR e Quota premiale FFO

Tabella 2 - Voci di riferimento del Finanziamento statale alle Università Statali

		2019	2020	2021
a	**QUOTA STORICA**	**min 36% max 38%**	**min 32% max 34%**	**min 28% max 30%**
b	**QUOTA COSTO STANDARD PER STUDENTE IN CORSO**[2]	**20%**	**22%**	**24%**
c	**QUOTA PREMIALE**[3] (art. 60, comma 1, del d.l. del 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98), di cui: • *risultati della ricerca (VQR)* • *valutazione delle politiche di reclutamento* • *valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei*	**Min 24%**	**Min 26%**	**Min 28%**
		≥ 60%	*≥ 60%*	*≥ 60%*
		20%	*20%*	*20%*
		≤ 20%	*≤ 20%*	*≤ 20%*
d	**IMPORTO PEREQUATIVO (art. 11 L. 240/2010)**	**Min 1,5% MAX 3%**	**Min 1,5% MAX 3%**	**Min 1,5% MAX 3%**
e	**QUOTA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE**	**≅ 1 %** (almeno € 65 milioni)	**≅ 1%** (almeno € 65 milioni)	**≅ 1%** (almeno € 65 milioni)
f	**QUOTA INTERVENTI PER GLI STUDENTI** (Fondo Giovani, Piani Orientamento e Tutorato, NoTax Area, studenti con disabilità, fondo borse post lauream)	**Min 4,5%**	**Min 4,5%**	**Min 4,5%**
g	**QUOTA ALTRI INTERVENTI SPECIFICI** (Chiamate dirette, Piani straordinari docenti, Programma Montalcini, Consorzi, Accordi di programma, Interventi straordinari, Dipartimenti di Eccellenza)	**MAX 12%**	**MAX 12%**	**MAX 12%**
	TOTALE STANZIAMENTO FFO[4]	**100 %**	**100%**	**100%**

DM n. 989/2019 – Linee Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021

GEV - Area

Per ognuna delle 17 aree scientifiche, l'ANVUR nomina, a seguito di apposito sorteggio, un GEV, composto da studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scelti sulla base dell'esperienza internazionale nel campo della ricerca e della sua valutazione. A tal fine l'ANVUR pubblica entro il 31 gennaio 2020 sul proprio sito, nella sezione "VQR 2015-2019", apposito Avviso pubblico (con scadenza il 29 febbraio 2020) contenente i requisiti per partecipare ai GEV, tenuto altresì conto di quanto previsto ai successivi commi.

AREA	ESPERTI VALUTATORI	ASSISTENTI GESTIONALI E TECNICI
Area 1 Scienze matematiche e informatiche	29	1
Area 2 Scienze fisiche	43	2
Area 3 Scienze chimiche	31	1
Area 4 Scienze della terra	19	1
Area 5 Scienze biologiche	49	2
Area 6 Scienze mediche	80	2
Area 7 Scienze agrarie e veterinarie	36	1
Area 8a Architettura	17	1
Area 8b Ingegneria civile	15	1
Area 9 Ingegneria industriale e dell'informazione	59	2
Area 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	56	2
Area 11a Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche	29	1
Area 11b Scienze psicologiche	12	1
Area 12 Scienze giuridiche	39	1
Area 13a Scienze economiche e statistiche	22	1
Area 13b Scienze economico-aziendali	18	1
Area 14 Scienze politiche e sociali	16	1
Interdisciplinare Impatto/Terza missione	30	2
Totale	**600**	**24**

GEV - Candidature

Possono candidarsi ai GEV i ricercatori italiani e stranieri (preferibilmente in possesso della conoscenza della lingua italiana) in servizio alla data di scadenza dell'Avviso o che comunque lo erano al 30/09/2018, presso Università ed Enti di ricerca italiani (EPR) o esteri, che siano in possesso di almeno 3 pubblicazioni scientifiche dotate di ISBN/ISSN/ISMN o indicizzate su WOS o Scopus nel periodo 1° gennaio 2015–31 dicembre 2019 e che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 delle Linee guida MIUR, siano in possesso di almeno due tra i seguenti titoli:

a) Appartenenza ai ruoli di professore di prima fascia, di dirigente di ricerca di Enti di ricerca o qualifica equivalente per studiosi od esperti stranieri in servizio presso università ed enti di ricerca di un paese aderente all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
b) Appartenenza al ruolo di professori di seconda fascia o ricercatori di Università o di EPR in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore di prima fascia
c) Vincitori di programmi di ricerca "Rita Levi Montalcini"o SIR
d) Appartenenza alle liste per il ruolo di Commissario dell'Abilitazione Scientifica Nazionale
e) Per i professori di prima e seconda fascia: aver ricoperto il ruolo di Coordinatore di Collegio di Dottorato di ricerca nazionale o equivalente internazionale per almeno un ciclo, a partire dal XXXI ciclo
f) Per i professori di seconda fascia: essere stato componente per almeno quattro cicli di Collegio di Dottorato di ricerca nazionale o equivalente internazionale, a partire dal XXXI ciclo
g) Per i ricercatori di Università o di EPR: essere stato componente per almeno due cicli di Collegio di Dottorato di ricerca nazionale o equivalente internazionale, a partire dal XXXI ciclo
h) Principal Investigator (PI) o coordinatore locale di un progetto PRIN ottenuto nel periodo 2009-2019
i) Principal Investigator (PI) di un progetto ERC o Marie Curie o FP7 o Horizon 2020 ottenuto nel periodo 2009-2019
j) Coordinatore di unità locale di un progetto ERC o FP7 o Horizon 2020 ottenuto nel periodo 2009-2019
k) Componente di comitati di valutazione internazionali per progetti ERC
l) Componente di comitati di valutazione internazionali di esercizi con finalità analoghe alla VQR (es. REF, ERA, ANECA, HCERES)

GEV - Requisiti

Coloro che sono in possesso dei requisiti e dei titoli, verificati dal Consiglio direttivo dell'ANVUR, saranno inseriti nell'elenco dei candidati sorteggiabili a componente del GEV della relativa area scientifica. Ogni GEV, ove possibile, è formato nel rispetto di quanto di seguito indicato:

a) almeno il 25% deve essere costituito da professori di I fascia
b) almeno il 20%,rispettivamente, deve essere costituito da professori di II fascia e da ricercatori delle Università italiane
c) fino ad un massimo del 30% può essere costituito da ricercatori strutturati presso gli EPR, in relazione alla stima dei prodotti attesi per i ricercatori dell'area rispetto ai ricercatori delle Università
d) almeno il 5% deve essere costituito da ricercatori strutturati presso Università o Enti di ricerca stranieri
e) almeno un componente: i. per ogni Settore Concorsuale (SC); ii. per ogni SSD con almeno 50 afferenti
f) fatta salva la presenza di almeno un componente per ogni SC e per ogni SSD con almeno 50 afferenti, la parte restante è composta, ove possibile, da un numero di componenti proporzionale alla dimensione dei settori concorsuali
g) ciascun genere deve essere rappresentato per almeno un terzo
h) non più del 20% dei componenti può aver fatto parte dei GEV relativi alla VQR 2011-14.

Sarà definita un'apposita procedura di sorteggio approvata dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con modalità analoghe a quelle previste per i sorteggi delle Commissioni dell'abilitazione scientifica nazionale e resa pubblica sul sito dell'ANVUR entro il 21 febbraio 2020.

Nel caso in cui il sorteggio non consenta di assicurare la formazione dei GEV secondo quanto indicato, l'ANVUR può provvedere a integrarli individuando ricercatori non candidati, comunque in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti.

GEV - Interdisciplinare

Ai fini della valutazione delle attività di Terza missione si provvede altresì alla costituzione di un GEV interdisciplinare, formato:

a) per metà da esperti scelti dal Consiglio direttivo dell'ANVUR, che abbiano risposto all'Avviso pubblico di cui al comma 2 e che, oltre ai requisiti e ai titoli di cui al comma 3, siano altresì in possesso di un'esperienza di almeno 5 anni di lavoro in un ufficio di trasferimento tecnologico o di valorizzazione nella società dei risultati della ricerca e/o incarico dirigenziale di attività di Terza missione, oppure con esperienza di almeno 3 anni con deleghe specifiche in ambiti riconducibili al trasferimento tecnologico o comunque alla valorizzazione nella società dei risultati della ricerca

b) per metà da esperti scelti dal Consiglio direttivo dell'ANVUR tra coloro che hanno risposto a specifico Avviso pubblico, da emanare entro il 31 gennaio 2020, e che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

I. Dirigenti di amministrazioni pubbliche o private, esperti negli ambiti della valorizzazione nella società dei risultati della ricerca
II. Esperti nazionali ed internazionali, impegnati nella diffusione dell'approccio open science rispetto ai dati ed ai risultati della ricerca
III. Esperti di Autorità indipendenti nazionali o di organizzazioni internazionali coinvolte in programmi di valutazione dell'impatto delle attività di valorizzazione nella società dei risultati della ricerca
IV. Responsabili di programmi di collaborazione strutturata tra imprese e/o pubbliche amministrazioni ed Istituzioni di ricerca e/o di open innovation programmes, con almeno 3 anni di esperienza
V. Presidenti o direttori di incubatori di impresa collegati ad Istituzioni di ricerca, con almeno 3 anni di esperienza
VI. Presidenti/amministratori delegati/soci di società di gestione del risparmio o di società/fondi di investimento, con documentate attività di collaborazione con Istituzioni di ricerca
VII. Presidenti o direttori di fondazioni che operano nell'ambito della valorizzazione dei risultati della ricerca, con almeno 3 anni di esperienza
VIII. Presidenti o direttori di strutture (es. parchi scientifici o tecnologici, musei, 'science centres'...) che operano nell'ambito della valorizzazione dei risultati della ricerca, con almeno 3 anni di esperienza
IX. Presidenti o direttori di associazioni/enti che operano nell'ambito della valorizzazione dei risultati della ricerca (es. NETVAL, PNI, UIBM).

GEV: Incompatibilità e retribuzione

La partecipazione ai GEV è incompatibile con le seguenti cariche:

a) Rettore e Direttore generale di Università
b) Direttore di Dipartimento o struttura equivalente
c) Presidente e Direttore degli EPR
d) Presidente e Direttore di Istituzioni diverse
e) Componente del Consiglio Direttivo dell'ANVUR successivamente al 30/09/2018

Ai componenti dei GEV, per la partecipazione ai lavori e per la valutazione dei prodotti, è riconosciuto il seguente trattamento economico omnicomprensivo (salvo rimborso spese):
a) Coordinatore GEV = € 15.000 lordi
b) Componente GEV = € 5.000 lordi.

Per le Aree caratterizzate da particolare eterogeneità disciplinare ed elevata numerosità dei prodotti da valutare, possono essere individuati dei sub-GEV, a seguito di motivata proposta del Coordinatore del GEV al Consiglio direttivo dell'ANVUR e della conseguente approvazione da parte dello stesso. Ai Coordinatori dei sub-GEV può essere attribuito un compenso lordo aggiuntivo determinato dal Consiglio Direttivo in misura massima pari a € 5.000, e comunque entro un budget di spesa aggiuntivo massimo pari a € 10.000 per ogni GEV.

I ricercatori

Per la valutazione sono considerati i prodotti dei ricercatori appartenenti alle seguenti categorie:

a) Professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 240/2010, ricercatori a tempo indeterminato, titolari di contratto stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e assistenti del ruolo ad esaurimento delle Università
b) Dirigenti di ricerca, primi ricercatori, ricercatori a tempo indeterminato e determinato degli EPR
c) Dirigenti tecnologi, primi tecnologi e tecnologia tempo indeterminato e determinato impegnati in attività di ricerca degli EPR
d) Professori e ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato di cui alla lettera a) affiliati agli EPR
e) Ricercatori equivalenti alle figure di cui alle lettere da a) a d) delle Istituzioni diverse

I ricercatori

Fatto salvo quanto previsto al comma 6, i ricercatori appartengono all'Istituzione presso la quale risultano in servizio alla data del 1° novembre 2019, e i prodotti di ricerca ad essi associati sono attribuiti a tale Istituzione indipendentemente dall'affiliazione nella quale si trovavano al momento della pubblicazione.

I ricercatori delle Università potranno essere accreditati, oltre che dal proprio ateneo, da un EPR e da un ulteriore ente appartenente alla categoria delle Istituzioni diverse. I ricercatori degli Enti di ricerca potranno essere accreditati, oltre che dal proprio ente, da un secondo ente tra Università o altri EPR o Istituzioni diverse.

I prodotti della ricerca associati ai ricercatori che hanno prestato servizio nel periodo 2015-2019 presso una Istituzione diversa da quella di appartenenza al 1° novembre 2019, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010 o dell'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 5/2012, sono attribuiti esclusivamente all'Istituzione in cui hanno svolto la maggior parte del servizio; tale Istituzione sarà altresì tenuta a verificare i nominativi dei suddetti ricercatori.

I prodotti della ricerca

Ai fini della VQR sono presi in considerazione i prodotti della ricerca (d'ora in poi prodotti), esclusivamente se pubblicati per la prima volta nel periodo 2015-2019. Nel caso di doppia pubblicazione, in formato elettronico prima e cartaceo poi, vale la data di prima pubblicazione.

Fanno eccezione gli articoli pubblicati in formato elettronico antecedentemente al 2015 e contenuti in un fascicolo di rivista pubblicato nel quinquennio 2015-2019, che potranno essere sottoposti alla valutazione nella VQR 2015-2019, purché non già conferiti a valutazione nella VQR 2011-2014.

Le tipologie di pubblicazione descritte di seguito rappresentano l'insieme complessivo delle categorie ammissibili. Ogni GEV potrà, sulla base delle caratteristiche dei settori di ricerca a esso afferenti, specificare meglio o limitare le tipologie ammesse a valutazione, motivandolo adeguatamente nella fissazione dei criteri specifici di valutazione.

(continua nella successiva diapositiva)

a) Monografia scientifica e prodotti assimilati:

1. Monografia scientifica (include anche manuali di contenuto non meramente didattico, grammatiche descrittive, storiche e dizionari scientifici)
2. Concordanza
3. Commento scientifico
4. Edizione critica di testi (comprende anche edizione critica di manoscritti)
5. Edizione critica di scavo
6. Pubblicazione di fonti inedite (solo se con introduzione e commento)
7. Traduzione di libro (su decisione del GEV e solo se si connota come opera ermeneutica, caratterizzata da approccio critico da parte del traduttore).

b) Contributo in rivista, limitatamente alle seguenti tipologie:

1. Articolo in rivista, che include:

i. Articolo scientifico(Article)
ii. Rassegna critica della letteratura scientifica (Review)
iii. Lettera (Letter)
iv. Breve rassegna bibliografica o short survey, per i soli settori in cui è scientificamente rilevante (su decisione del GEV)
v. Contributo a Forum su invito della redazione della Rivista
vi. Edizione critica di testo breve.

2. Nota a sentenza.

c) Contributo in volume:

1. Contributo in volume (comprese Edizioni critiche di testo breve)
2. Prefazione/Postfazione
3. Voce in dizionario o enciclopedia
4. Traduzione in volume (peri soli SSD in cui è scientificamente rilevante,su decisione del GEV)
5. Schede di catalogo, repertorio o corpora.

d) Contributo in atto di convegno:

1. Contributi di atti di convegno in rivista (Conference papers)
2. Contributi di atti di convegno in volume.

e) Altri tipi di prodotti scientifici (solo se corredati da elementi ufficiali atti a consentire l'identificazione dell'autore e della data di produzione).
Non sono conferibili i prodotti eventualmente presentati nell'ambito della valutazione della Terza Missione.

1. Composizioni
2. Disegni
3. Progetti architettonici
4. Opere di design
5. Performance (artistica, teatrale, musicale)
6. Esposizioni
7. Mostre
8. Schede epigrafiche e archeologiche
9. Prototipi d'arte e relativi progetti (include anche Prototipi di strumentazioni o dispositivi di interesse tecnologico e relativi progetti)
10. Banche dati e software
11. Carte tematiche
12. Test psicologici
13. Materiali audiovisivi

f) Brevetti concessi nel quinquennio della VQR (dal 1/1/2015al 31/12/2019).

Non sono conferibili i prodotti eventualmente presentati nell'ambito della valutazione della Terza missione.

I GEV stabiliscono i criteri per verificare se, tra le seguenti pubblicazioni, sono presenti elementi di rilevante novità tali da renderli prodotti di ricerca valutabili:

a) Nuova edizione e/o traduzioni di lavori già pubblicati prima del 2015

b) Introduzioni e/o postfazioni a nuove edizioni di lavori già pubblicati prima del 2015.

Non sono comunque considerate pubblicazioni valutabili ai fini della VQR:

a) Manuali e testi meramente didattici

b) Recensioni o schede bibliografiche di un singolo lavoro, prive di analisi critica della letteratura sull'argomento

c) Brevi voci enciclopediche o di dizionario senza carattere di originalità

d) Brevi note a sentenza di tipo redazionale senza carattere di originalità o meramente ricognitive

e) Brevi schede di catalogo prive di contributi scientifici autonomi

Il numero di prodotti della ricerca

Il numero massimo di prodotti che ciascuna Istituzione è chiamata a conferire per la VQR corrisponde:

a) per le Università, al triplo del numero dei ricercatori in servizio al 1° novembre 2019

b) per gli EPRe per le Istituzioni diverse, al triplo del numero dei ricercatori in servizio al 1° novembre 2019 cui si aggiunge un numero di prodotti pari al numero di ricercatori affiliati alla stessa data.

Nel rispetto della numerosità massima di cui sopra, ogni Istituzione può, facoltativamente, conferire a valutazione un numero inferiore di prodotti in relazione a incarichi o situazioni specifiche:

(continua nella successiva diapositiva)

Ruolo	Periodo di servizio nel quinquennio 2015 - 2019	N. prodotti
• Rettore Università • Presidente e Direttore di ente di ricerca	almeno 24 mesi	1
• Prorettore, Direttore di dipartimento, Presidente di Scuola o struttura di raccordo di Università • Direttore di Dipartimento o struttura interna assimilata Ente di ricerca • Coordinatore di Presidio della Qualità	almeno 24 mesi	2
Componente di Commissione nazionale ASN	almeno 24 mesi	2
• Ricercatore di tipo A, di tipo B, a tempo indeterminato Università • Ricercatore e Tecnologo di Ente Pubblico di Ricerca	se data presa servizio è tra 1/1/2016 e 31/12/2016	2
	Se data presa servizio è tra 1/1/2017 e 31/12/2018	1
	se data presa servizio è successiva al 1/1/2019	0
Ricercatore che ha usufruito di periodi di congedo, maternità, congedo parentale, malattia	pari o superiori a 5 mesi	2
	superiori a 24 mesi	1
	superiori a 48 mesi	0

Ruolo	Periodo di servizio nel quinquennio 2015 - 2019	N. prodotti
Incarico politico o amministrativo che ha comportato l'aspettativa dal servizio	almeno 24 mesi	1
Ricercatori che si trovano, ai sensi della Legge 118 del 1971, art. 2, e della Legge 104 del 1992, art. 3, in una situazione di documentata e grave disabilità tale da limitare l'attività di produzione scientifica.	almeno 24 mesi	1

Il calcolo dei prodotti attesi per ciascuna Istituzione sarà effettuato dopo che sarà resa esplicita la scelta in relazione alla facoltà di fruire delle esenzioni o riduzioni.

Il numero di prodotti della ricerca

Nel rispetto della numerosità massima e minima per Istituzione, il numero massimo di prodotti associabili a ogni ricercatore strutturato è pari a 4 e quello per ogni ricercatore affiliato a un Ente di Ricerca (EPR o Istituzioni diverse) è pari a 2.

Nel caso di coautoraggi, il nominativo del ricercatore può comunque comparire anche in prodotti associati ad altri ricercatori.

Le monografie scientifiche e i prodotti a esse assimilati possono contare come 2 prodotti se così richiesto dall'Istituzione.

Il conferimento dei prodotti della ricerca

L'Istituzione conferisce i prodotti tenendo conto delle scelte proposte dal Dipartimento o struttura assimilata. Il Dipartimento o struttura assimilata seleziona i prodotti, anche tenendo conto di quanto proposto dai ricercatori.

Per i ricercatori afferenti alle Università e che risultino affiliati presso EPR o Istituzioni diverse di ricerca, il prodotto ad essi associato deve essere diverso rispetto a quelli conferiti dall'Università e deve contenere in maniera esplicita l'affiliazione all'ente stesso o, in assenza di questa, il ringraziamento esplicito all'ente per il finanziamento o co-finanziamento della ricerca.

I prodotti con più di un autore

I prodotti con più di un autore possono essere presentati solo dalle Istituzioni a cui afferisce almeno un co-autore che ha fornito un contributo significativo alla ricerca presentata nel prodotto. Nello specifico l'identificazione dei coautori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca si basa:

a) sulla descrizione del contributo del coautore al prodotto, così come fornita dall'Istituzione e riportata nell'apposita sezione dell'Allegato 1, per le aree 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 10, 11a, 11b, 12, 13a, 13b e 14

b) sulla posizione dell'autore nella lista autori come primo autore, ultimo autore o corresponding author, nelle aree 5, 6 e 7.

I prodotti con più di un autore

I prodotti con un numero di coautori pari o inferiore a 5 possono essere presentati:

a) da un numero massimo complessivo di 3 Istituzioni (Università ed Enti di Ricerca) a cui afferiscono coautori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca
b) per le Università, una volta per Dipartimento e comunque fino ad un massimo di due volte se i coautori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca appartengono a Dipartimenti diversi
c) per gli Enti di Ricerca, una volta per Dipartimento o struttura assimilata e comunque fino ad un massimo di tre volte se i coautori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca appartengono a Dipartimenti o strutture assimilate diverse.

I prodotti con un numero di coautori pari o superiore a 6 possono essere presentati, in base alle caratteristiche delle aree disciplinari, secondo il numero massimo di volte previsto dalla Tabella:

Area	Regola
Aree 1, 2 (esclusi SSD FIS/01, FIS/04, FIS/07), 3, 4, 8a, 8b, 9, 10, 11a, 11b, 12, 13a, 13b, 14	Il prodotto può essere presentato, a livello nazionale, ordinariamente da un numero massimo complessivo di 5 Istituzioni (Università e Enti di Ricerca) a cui afferiscono ricercatori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca, e comunque da un massimo di 3 Dipartimenti o strutture assimilate della stessa istituzione. Tenuto conto che in queste aree la posizione nella lista dei coautori non è generalmente significativa del contributo degli stessi, la qualificazione del contributo del ricercatore è attestata dalle Istituzioni nell'Allegato 1.
Area 2 (SSD FIS/01, FIS/04, FIS/07)	Il prodotto può essere presentato, a livello nazionale, ordinariamente da un numero massimo complessivo di 15 Istituzioni (Università e Enti di Ricerca) a cui afferiscono ricercatori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca, e comunque da un massimo di 3 Dipartimenti per le Università e un massimo di 4 per le strutture assimilate degli EPR e Istituzioni diverse. Tenuto conto che in questo SSD la posizione nella lista dei coautori non è generalmente significativa del contributo degli stessi, la qualificazione del contributo del ricercatore è attestata dalle Istituzioni nell'Allegato 1.
Aree 5, 6, 7	Il prodotto può essere presentato, a livello nazionale, ordinariamente da un numero massimo di 3 Istituzioni e comunque da un massimo di 3 Dipartimenti o strutture assimilate della stessa Istituzione con riferimento alla affiliazione dell'autore indicato come primo o ultimo autore, ovvero come *corresponding author*. Nel caso di molteplicità di primo o ultimo autore, ovvero come *corresponding author*, il numero massimo di Istituzioni è pari a 6. Nel caso di prodotti frutto di collaborazioni internazionali in cui primo o ultimo autore, ovvero *corresponding author*, siano studiosi afferenti a Istituzioni straniere e in cui la maggioranza delle Istituzioni coinvolte sia straniera, ma nella cui lista dei co-autori siano presenti anche studiosi afferenti a Istituzioni italiane, è consentita la presentazione del prodotto ad un massimo di 5 Istituzioni italiane. In tal caso la qualificazione del contributo dell'autore o degli autori è attestata dalle Istituzioni nell'Allegato 1.

I prodotti con più di un autore

Nel caso in cui il prodotto conferito alla VQR sia presentato da un numero di Istituzioni superiore al massimo fissato, il GEV è incaricato di verificare che il coautore a cui è associato il prodotto abbia effettivamente fornito un contributo significativo.

Nel caso in cui il GEV riconosca, motivandolo, il contributo significativo di un numero di coautori associati a un numero di Istituzioni superiore ai massimi stabiliti, la valutazione sarà comunque associata a tutte le Istituzioni che hanno presentato il prodotto. In tal caso, ciascuna Istituzione sarà tenuta a conferire un prodotto aggiuntivo riferito al medesimo coautore attingendo da un'apposita lista di prodotti di riserva già individuati all'atto del conferimento dei prodotti.

Nel caso in cui il GEV non riconosca, motivandolo, il contributo significativo per uno o più coautori associati a un numero di Istituzioni superiori ai massimi stabiliti, la valutazione del prodotto associato all'Istituzione sarà collocata nella categoria "scarsa rilevanza", e non sarà possibile attingere dalla lista dei prodotti di riserva.

Allegato 1 e versione da conferire per la valutazione

Ai fini della valutazione, ogni prodotto dovrà riportare i dati di cui all'Allegato 1. Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste per particolari esigenze manifestate dai GEV nei loro documenti sui criteri di valutazione.

Le Istituzioni conferiscono ai fini valutativi i prodotti della ricerca in formato pdf nella versione finale pubblicata (*Version of Record*, VoR) tramite un'apposita piattaforma informatica secondo modalità che saranno definite nel documento "Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2015-2019" che sarà pubblicato sul sito dell'ANVUR entro il 15 aprile 2020.

Per le monografie e per tutte le altre tipologie di prodotti di cui all'art. 5 del Bando, l'ANVUR definirà tramite un accordo con gli editori le modalità di utilizzo da parte dei GEV.

Valutazione dei prodotti

Metodologia

- *peer review* informata da indicatori citazionali
- *peer review*

Per ogni prodotto, la scelta dell'applicazione del metodo della *peer review* informata è di responsabilità del GEV incaricato della valutazione, che valuterà in base alle caratteristiche del prodotto, alle indicazioni fornite dall'Istituzione sulla scheda prodotto, e alla qualità e affidabilità delle informazioni citazionali disponibili.

Laddove appropriato e richiesto dal GEV, ANVUR fornirà le informazioni relative agli indici citazionali internazionali rilevanti, estratte dai principali data-base bibliometrici internazionali. Tali informazioni saranno pubblicate sul sito internet dell'ANVUR in due momenti :

a) prima del conferimento dei prodotti da parte delle Istituzioni
b) al momento dell'avvio della valutazione da parte dei GEV

Valutazione dei prodotti

Criteri utilizzati per il giudizio di qualità:

- Originalità
- Rigore metodologico
- Impatto

Categorie di classificazione:

- Eccellente ed estremamente rilevante
- Eccellente
- Standard
- Rilevanza sufficiente
- Scarsa rilevanza o non accettabile

Ciascun GEV è tenuto a suddividere la valutazione dei prodotti utilizzando tutte le categorie, attribuendo, indicativamente, a ciascuna categoria almeno il 5% e non più del 25% dei prodotti.

Nota. VQR 2011-2014:

A. Eccellente = 1
B. Elevato = 0,7
C. Discreto = 0,4
D. Accettabile = 0,1
E. Limitato = 0
F. Non valutabile = 0

Open access

In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 1 comma 3 delle Linee Guida MIUR, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera b) del Decreto Legge n. 91 del 8 agosto 2013, modificato dalla Legge n. 112 del 7 ottobre 2013, i prodotti sottoposti a valutazione dovranno essere resi disponibili secondo quanto di seguito indicato:

a) Nel caso di articoli scientifici relativi a risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici e pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue, attraverso accesso aperto tramite ripubblicazione senza fini di lucro in almeno una delle modalità e dei formati di seguito indicati, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e entro 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021; sono esclusi da tale previsione i prodotti relativi ai risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione che godono di protezione ai sensi del codice d cui al Decreto Legge n. 30 del 10 febbraio 2005.
b) Nel caso di articoli scientifici relativi a risultati della ricerca finanziata per una quota inferiore al 50% con fondi pubblici, ovvero con periodi di embargo superiori a quelli indicati alla lettera a), almeno attraverso una delle seguenti modalità:
   i. come previsto alla precedente lettera a) nel caso di accordo con la rivista che consenta la ripubblicazione senza fini di lucro ad accesso aperto
   ii. almeno con l'indicazione del metadato dell'articolo se non è possibile procedere come previsto al punto i)
c) Nel caso di monografie e degli altri prodotti della ricerca, almeno attraverso l'indicazione del metadato del prodotto.

Al termine della VQR e comunque entro il 31 dicembre 2021, l'ANVUR metterà a disposizione sul proprio sito l'elenco di tutti i prodotti valutati e per ciascuno di essi riporterà le seguenti informazioni (metadato): Titolo, Editore, Tipologia Prodotto, DOI, Titolo della Rivista, Numero, Volume, Numero prima e ultima pagina; Autori;Codice ISSN/ISBN/ISMN; Anno di Pubblicazione; Universal Resource Locator (URL) ove disponibile.

Al fine di riportare l'URL corretto sarà cura di ogni Istituzione procedere, entro il 3 novembre 2021, a inserire le informazioni necessarie per consentire il collegamento ai prodotti della ricerca consultabili in accesso aperto indicando il collegamento corretto a uno degli archivi di cui al comma 4.

I prodotti di cui al comma 1, lettera a) e, laddove possibile in base agli accordi sottoscritti con gli editori, quelli di cui alle lettere b) e c) dovranno essere resi disponibili in accesso aperto in almeno una delle seguenti modalità:

a) Pubblicazione ad accesso aperto in Rivista o Volume
b) Archivio di Ateneo ad accesso aperto
c) Archivio disciplinare ad accesso aperto (es. PubMed, ArXiv, etc)
d) Documenti di Lavoro (serie)
e) Siti Web personali dei ricercatori

e in almeno una delle seguenti versioni:

a) versione finale pubblicata (*Version of Record*, VoR)
b) versione manoscritta accettata per la pubblicazione (*Author's Accepted Manuscript*, AAM)
c) versione inviata alla rivista per la pubblicazione (*Submitted Version*)

LEGGE 7 ottobre 2013, n. 112

Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo

(G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2013)

Capo I - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO

Art. 4. Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura.

2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza:

a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;
b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per l'unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.

4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EUROPEAN COMMISSION

Brussels, 17.7.2012
C(2012) 4890 final

COMMISSION RECOMMENDATION

of 17.7.2012

on access to and preservation of scientific information

{SWD(2012) 221 final}
{SWD(2012) 222 final}

Open access to scientific publications

1. Define clear policies for the dissemination of and open access to scientific publications resulting from publicly funded research. These policies should provide for:

   – concrete objectives and indicators to measure progress;

   – implementation plans, including the allocation of responsibilities;

   – associated financial planning.

Ensure that, as a result of these policies:

   – there should be open access to publications resulting from publicly funded research as soon as possible, preferably immediately and in any case no later than six months after the date of publication, and twelve months for social sciences and humanities;

   – licensing systems contribute to open access to scientific publications resulting from publicly-funded research in a balanced way, in accordance with and without prejudice to the applicable copyright legislation, and encourage researchers to retain their copyright while granting licences to publishers;

   – the academic career system supports and rewards researchers who participate in a culture of sharing the results of their research, in particular by ensuring open access to their publications and by developing, encouraging and using new, alternative models of career assessment, metrics and indicators;

   – transparency is improved, in particular by informing the public about agreements between public institutions or groups of public institutions and publishers for the supply of scientific information. This should include agreements covering the so-called 'big deals', i.e. bundles of print and electronic journal subscriptions offered at discounted price;

   – small and medium-sized enterprises and unaffiliated researchers have the widest and cheapest possible access to scientific publications of the results of research that receives public funding.

2. Ensure that research funding institutions responsible for managing public research funding and academic institutions receiving public funding implement the policies by:

   – defining institutional policies for the dissemination of and open access to scientific publications; establishing implementation plans at the level of those funding institutions;

   – making the necessary funding available for dissemination (including open access), allowing for different channels, including digital e-infrastructures where appropriate, as well as new and experimental methods of scholarly communication;

   – adjusting the recruitment and career evaluation system for researchers and the evaluation system for awarding research grants to researchers so that those who participate in the culture of sharing results of their research are rewarded. Improved systems should take into account research results made available through open access and develop, encourage and use new, alternative models of career assessment, metrics and indicators;

   – giving guidance to researchers on how to comply with open access policies, especially on managing their intellectual property rights to ensure open access to their publications;

   – conducting joint negotiations with publishers to obtain the best possible terms for access to publications, including use and re-use;

   – ensuring that results of research that receives public funding are easily identifiable by appropriate technical means, including through metadata attached to electronic versions of the research output.

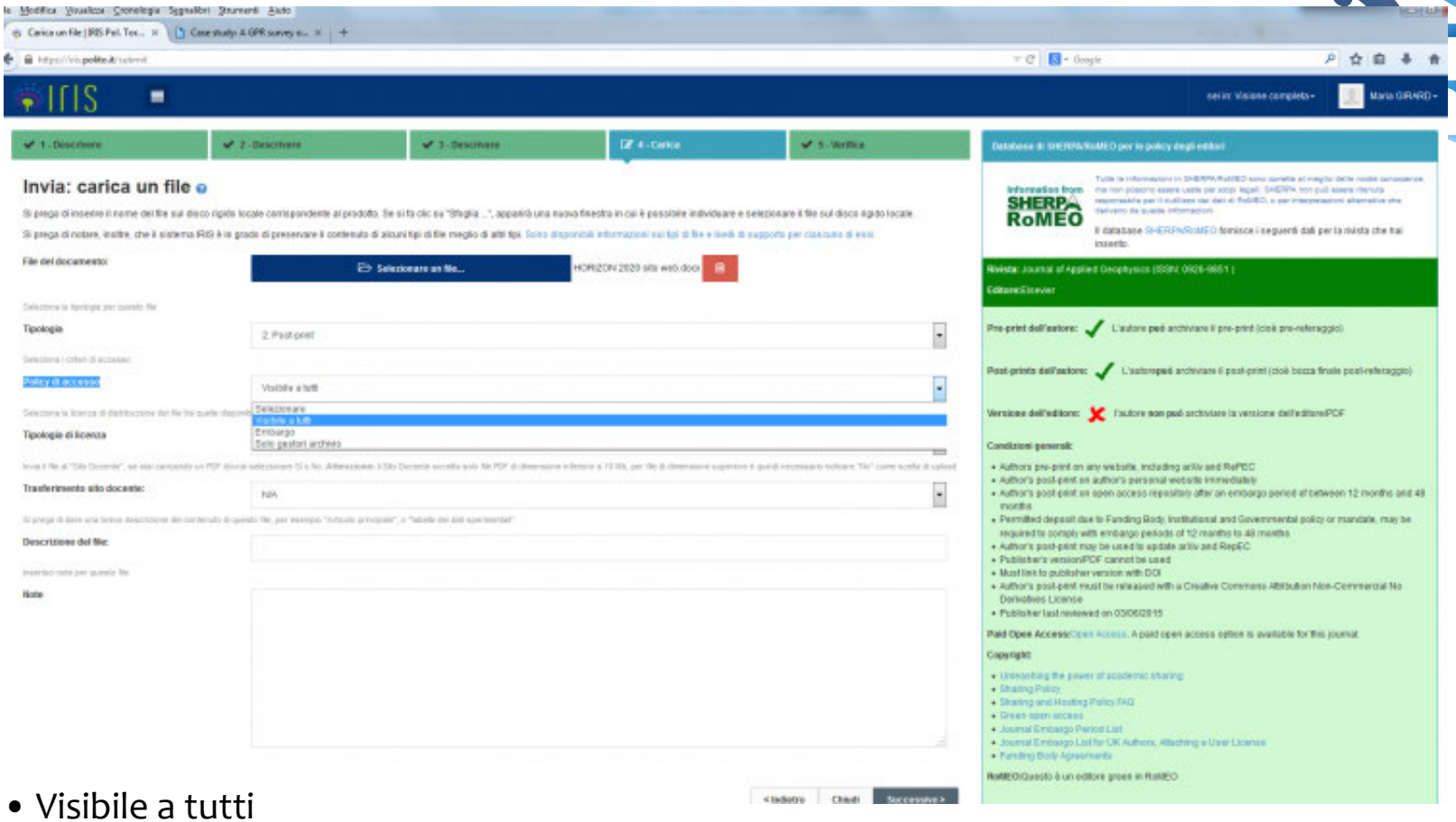

- Visibile a tutti
- Embargo
- Solo gestori di archivio

Certi editori impongono, per alcune loro pubblicazioni, un periodo di embargo di varia durata prima di poter archiviare i documenti su repository istituzionale.
Elsevier (http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0005/78476/external-embargo-list.pdf) e Taylor & Francis (http://authorservices.taylorandfrancis.com/journal-list/) hanno preparato una lista di riviste con il relativo embargo.

ELSEVIER

Journal Specific Embargo Periods 2019

The following journal-specific embargo periods are set to ensure the sustainability of individual journals, and reflect their individual dynamics.

See our sharing guidelines for details about when embargos apply

See our agreements page for details about complying with funding body OA policies

Please note: Elsevier embargo periods are under regular revision and so are subject to change.

ISSN	Journal Name	Embargo Period (months)
1876-2859	Academic Pediatrics	12
1076-6332	Academic Radiology	12
0001-4575	Accident Analysis & Prevention	36
0155-9982	Accounting Forum	24
0361-3682	Accounting, Organizations and Society	24
0094-5765	Acta Astronautica	24
1874-1029	Acta Automatica Sinica	24
1742-7061	Acta Biomaterialia	24
0122-7262	Acta Colombiana de Cuidado Intensivo	12
1872-2032	Acta Ecologica Sinica	24
0001-5814	Acta Haematologica Polonica	12
0065-1281	Acta Histochemica	12
1359-6454	Acta Materialia	24
0252-9602	Acta Mathematica Scientia	24
0894-9166	Acta Mechanica Solida Sinica	24
1146-609X	Acta Oecologica	24
2173-5735	Acta Otorrinolaringologica (English Edition)	12
0001-6519	Acta Otorrinolaringologica Espanola	12
0001-6918	Acta Psychologica	24
0001-706X	Acta Tropica	12
0001-7310	Actas Dermo-Sifiliograficas	12
1578-2190	Actas Dermo-Sifiliograficas (English Edition)	12
0210-4806	Actas Urologicas Espanolas	12
2173-5786	Actas Urologicas Espanolas (English Edition)	12
0515-3700	Actualites Pharmaceutiques	12
2211-7660	Acupuncture and Related Therapies	12
1570-8705	Ad Hoc Networks	24
0306-4603	Addictive Behaviors	24
2214-8604	Additive Manufacturing	24
0306-3747	Additives for Polymers	24
0169-409X	Advanced Drug Delivery Reviews	12
1474-0346	Advanced Engineering Informatics	24
0921-8831	Advanced Powder Technology	24
0882-6110	Advances in Accounting	24
0737-6146	Advances in Anesthesia	12
0196-8858	Advances in Applied Mathematics	24

POLICY OA E DEPOSITO E DISSEMINAZIONE DI ALLEGATI IN IRIS

Ateneo	Prodotti depositati	Allegati depositati	Allegati OPEN depositati	Validazione	Policy OA
POLIBA	22228	8424	1041	Validazione solo tesi	X
POLIMI	124693	48931	6302	Validazione	X
SISSA	9566	5607	2702	Validazione	X
UNIBA	101375	30048	4226		X
UNIBG	20448	10751	2490	Validazione	X
UNIBO	188591	67928	18184		X
UNIBS	52749	9269	3220		X
UNICA	70461	28807	4786	Validazione no tesi	X
UNICAS	0	0	0		X
UNIFE	70367	18529	8798	Validazione	X
UNIFG	32611	6638	2481	Validazione no tesi	X
UNIFI	170911	49855	16425		X
UNIGE	119416	25339	8634		X
UNIMI	197925	58684	19236	Validazione	X
UNINSUBRIA	35387	6138	2415		X
UNIOR	16537	6266	1423		X
UNIPARTH	14411	8246	735		X
UNIPD	196941	34498	9981		X
UNIPI	160239	38850	7982	Validazione	X
UNISI	59744	23684	2374		X
UNISS	49019	12490	1521		X
UNITN	77663	14491	3617	Validazione – No tesi	X
UNITO	186689	50092	23864	Validazione	X
UNITS	66742	21967	3628	Validazione	X
UNIUD	61118	17079	2696	Validazione	X
UNIVE	51169	22799	8544		X
UNINA	239860	20897	7710		X

Fonte: Iris , luglio 2018

DEPOSITO E DISSEMINAZIONE DEGLI ALLEGATI IN IRIS IN ASSENZA DI POLICY

Ateneo	Prodotti depositati	Allegati depositati	Allegati OPEN depositati		Policy OA
FBK	13800	2462	599	Validazione per alcune tipologie	
FMACH	8931	4807	2669	Validazione	
INRIM	5629	2154	134		
IUAV	16062	4795	1883		
IULM	7382	5618	361		
LUISS	10199	3995	778		
MUSE	298	205	155		
POLITO	93573	29923	9482	Validazione solo per gli allegati	
SNS	13444	2059	397		
SSSUP	16097	2600	1504		
UNIBAS	0	0	0		
UNIBOCCONI	19219	8041	3038	Validazione	
UNICAL	49728	14998	1095		
UNICAM	21357	7459	2888		
UNICATT	69197	9540	1796	Validazione	
UNICH	53601	15480	5088		
UNICT	107529	31284	1754		
UNIECAMPUS	4457	1859	0		
UNIKR	8828	2610	1175		
UNIMC	26705	5035	2716		
UNIME	96669	35716	14096	Validazione - solo tesi di dottorato	
UNIMIB	67713	9001	5477		
UNIMOL	24089	8564	1482		
UNIMORE	64673	18323	4624		
UNIPA	96688	43477	18580		
UNIPG	93719	20880	3206		
UNIPMN	34110	7883	1170	validazione per le tesi di dottorato	
UNIPR	86023	19654	2680		
UNIPV	90168	21036	9555		
UNIROMA1	328998	106326	40051	Validazione	
UNIROMA2	61552	16437	9694	Validazione	
UNIROMA3	85165	24427	0		
UNISA	75565	20994	6430		
UNISANNIO	12969	4734	241		
UNISR	24236	4842	385		
UNITE	14940	4554	676	Validazione solo tesi di dottorato	
UNIURB	32132	9063	3484		
UNIVAQ	43555	16980	1673		
UNIVPM	44834	8717	2477		
UNIVR	83122	12430	3313		
UNINA2	73362	17820	3395		
UNILE	53447	15632	6372		

Fonte: Dati estratti da IRIS, Giugno 2018

Terza missione

Ai fini della valutazione delle attività di Terza Missione:

a) le Università presentano alla valutazione un numero di casi studio relativi ad attività di Terza missione il cui impatto sia verificabile nel periodo 2015-19 e che, dal punto di vista numerico, siano pari alla metà del numero dei propri Dipartimenti
b) gli EPR e le Istituzioni diverse presentano alla valutazione un numero di casi studio relativi ad attività di Terza missione il cui impatto sia verificabile nel periodo 2015-19e che, dal punto di vista numerico, siano pari al numero dei propri Dipartimenti o strutture assimilate.

I casi studio sono ordinariamente riferiti ai Dipartimenti o strutture assimilabili entro un numero massimo di due per Dipartimento; qualora l'intervento sia riferibile all'intera Istituzione, il caso studio potrà essere riferito all'Istituzione, con l'indicazione del Dipartimento/i di riferimento.

I casi studio sono riferiti, anche tenuto conto di quanto riportato nelle Linee Guida ANVUR del 7 novembre 2018, a interventi il cui impatto sia verificabile nei seguenti campi d'azione:

(continua nella successiva diapositiva)

a) Valorizzazione della proprietà intellettuale o industriale (brevetti, privative vegetali e ogni altro prodotto di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 30/2005)
b) Imprenditorialità accademica (es. *spin off*, *start up*)
c) Strutture di intermediazione e trasferimento tecnologico (es. uffici di trasferimento tecnologico, incubatori, parchi scientifici e tecnologici, consorzi e associazioni per la Terza missione)
d) Produzione e gestione di beni artistici e culturali (es. poli museali, scavi archeologici, attività musicali, immobili e archivi storici, biblioteche e emeroteche storiche, teatri e impianti sportivi)
e) Sperimentazione clinica e iniziative di tutela della salute (es. *trial* clinici, studi su dispositivi medici, studi non interventistici, biobanche, *empowerment* dei pazienti, cliniche veterinarie, giornate informative e di prevenzione, campagne di screening e di sensibilizzazione)
f) Formazione permanente e didattica aperta (es. corsi di formazione continua, Educazione Continua in Medicina, MOOC)
g) Attività di Public Engagement, riconducibili a: i.) Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità (es. concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi aperti alla comunità); ii.) Divulgazione scientifica (es. pubblicazioni dedicate al pubblico non accademico,produzione di programmi radiofonici e televisivi, pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica, escluso il sito istituzionale dell'ateneo); iii.) Iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca (es. dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni *on-line*; *citizen science*; *contamination lab*); iv.) Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola (es. simulazioni ed esperimenti *hands-on* e altre attività laboratoriali)
h) Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche per l'inclusione (es. formulazione di programmi di pubblico interesse, partecipazione a progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio e a iniziative di democrazia partecipativa, *consensus conferences*, *citizen panel*)
i) Strumenti innovativi a sostegno dell'*Open Science*
j) Attività collegate all'Agenda ONU 2030 e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)

Terza missione

I casi studio sono presentati da ciascuna Istituzione secondo il modello di cui all'Allegato 2.

Criteri utilizzati per il giudizio di qualità:

a) Dimensione sociale, economica e culturale dell'impatto
b) Rilevanza rispetto al contesto di riferimento
c) Valore aggiunto per i beneficiari
d) Contributo della struttura proponente, valorizzando l'aspetto scientifico laddove rilevante.

I GEV definirà nel proprio documento sulle modalità di valutazione, in base ai campi d'azione ai quali sono riferiti i casi studio, la qualificazione e il peso relativo di ciascuno dei criteri. Sarà cura del GEV tenere conto della chiarezza espositiva delle descrizioni, della relazione tra azioni intraprese e risultati raggiunti in termini di impatto, di eventuali indicatori proposti dall'Istituzione e di ogni altra evidenza utile a dimostrare le differenze rispetto alla situazione di partenza.

Categorie di classificazione:

- Eccellente ed estremamente rilevante
- Eccellente
- Standard
- Rilevanza sufficiente
- Scarsa rilevanza o non accettabile

Terza missione

a) Eccellente ed estremamente rilevante: il caso studio è stato chiaramente descritto e risulta evidente e molto rilevante l'impatto che ha determinato nel campo d'azione in cui si è sviluppato. Il contributo della struttura proponente risulta determinante nel generare l'impatto. Laddove pertinente emerge anche il forte legame con i risultati della ricerca scientifica della struttura. I risultati raggiunti sono resi evidenti dagli indicatori proposti che risultano del tutto pertinenti. L'impatto risulta altamente significativo dal punto di vista sociale, economico e culturale, in quanto l'intervento ha creato un significativo valore aggiunto per un'ampia e diversificata platea di beneficiari.

b) Eccellente: il caso studio è stato chiaramente descritto e risulta evidente e significativo l'impatto che ha determinato nel campo d'azione in cui si è sviluppato. Il contributo della struttura proponente risulta significativo nel generare l'impatto. Laddove pertinente emerge anche un legame diretto con i risultati della ricerca scientifica della struttura. I risultati raggiunti sono evidenziati anche grazie agli indicatori proposti. L'impatto risulta significativo dal punto di vista sociale, economico e culturale, in quanto l'intervento ha creato un significativo valore aggiunto per un'ampia platea di beneficiari.

c) Standard: il caso studio è stato chiaramente descritto e risulta evidente l'impatto che ha determinato nel campo d'azione in cui si è sviluppato. Il contributo della struttura proponente risulta significativo nel generare l'impatto. Laddove pertinente emerge anche un legame diretto con i risultati della ricerca scientifica della struttura. I risultati raggiunti sono evidenziati anche grazie agli indicatori proposti. L'impatto risulta significativo in almeno una delle dimensioni sociale, economico o culturale, avendo creato un apprezzabile valore aggiunto per i beneficiari.

d) Rilevanza sufficiente: il caso studio è stato adeguatamente descritto e consente di identificare un impatto sufficiente nel campo d'azione in cui si è sviluppato. Il contributo della struttura proponente risulta sufficiente. Laddove pertinente emerge un legame con l'attività di ricerca scientifica della struttura. I risultati raggiunti non sono accompagnati da indicatori pertinenti o comunque non consentono un apprezzamento evidente attraverso gli indicatori proposti. L'impatto risulta sufficiente in almeno una delle dimensioni sociale, economico o culturale.

e) Scarsa rilevanza o Non accettabile: il caso studio si caratterizza per non essere sufficientemente chiaro in termini di descrizione e/o evidenza dell'impatto che ha determinato nel campo d'azione in cui si è sviluppato. Non si rilevano sufficienti elementi di apprezzamento in termini di impatto sociale, economico o culturale o comunque non risulta evidente e/o sufficiente il contributo della struttura proponente.

Terza missione

Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca

anvur

National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes

Valutazione Terza Missione/Impatto sociale - Università

Linee guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale Terza Missione e Impatto Sociale SUA-TM/IS per le Università

(versione 07/11/2018)

Terza missione

l 16 e 17 aprile 2019 ANVUR ha incontrato i vertici dell'agenzia di finanziamento inglese Research England per dare avvio a una partnership istituzionale sui temi della valutazione della ricerca, della terza missione e dell'impatto sociale ed economico della ricerca scientifica.

Research England è nata nel 2018 e ha incorporato le funzioni dell'Higher Education Funding Council for England (HEFCE), raccogliendo l'eredità dell'ultratrentennale esperienza che i suoi predecessori avevano maturato prima sul Research Assessment Exercise e poi sul Research Excellence Framework (REF). Da quest'anno Research England ha affiancato al REF un nuovo esercizio di valutazione il Knowledge Exchange Framework (KEF) incentrato sulla valutazione delle attività di scambio delle conoscenze e terza missione svolte dalle università inglesi.

È su questi temi che si è svolto il confronto con ANVUR. Il Presidente dell'agenzia inglese, analizzando assieme allo staff dell'ANVUR il modello di valutazione elaborato dall'ANVUR, ha definito la posizione della nostra agenzia come "*leading edge*" nel panorama internazionale della valutazione del trasferimento della conoscenza.

Terza missione

Il modello valutativo sperimentato da ANVUR per la valutazione della terza missione nella VQR 2011-2014, in particolare, risulta essere di grande ispirazione per gli inglesi, perché è molto simile all'approccio che Research England sta sviluppando nel nuovo esercizio di valutazione KEF. Entrambi, infatti, sono progettati per valutare l'impegno delle università nella valorizzazione delle conoscenze generate al loro interno.

L'obiettivo del KEF è quello di creare una mappatura sistematica di queste attività attraverso lo sviluppo di un quadro di indicatori standardizzati relativi non solo ai brevetti, all'imprenditorialità accademica e ai finanziamenti di terzi per la ricerca, ma anche ai progetti di sviluppo locale e al coinvolgimento del pubblico e della comunità. Il REF, d'altro canto, continuerà nella prossima iterazione (REF 2021) a valutare, accanto alle dimensioni di *outcome* and *environment*, anche l'*impact*, mediante l'analisi dei casi di studio.

L'incontro ha affrontato anche una serie di tematiche legate alla valutazione della ricerca, come l'Open Access e il confronto tra REF e VQR 2011-2014, in particolare sull'uso della bibliometria e sui costi dei due esercizi di valutazione. Alla riunione farà seguito una visita a Bristol di alcuni rappresentanti dell'ANVUR per consentire un confronto più diretto su ostacoli rilevati e soluzioni individuate rispetto alle tematiche valutative in comune

I risultati della VQR 2015-2019

Per ciascuna Istituzione e Dipartimento, sono resi disponibili i risultati relativi ai seguenti **profili di qualità**:

a) **Profilo del personale permanente**: profilo di qualità dei prodotti dell'Istituzione e distinto per area con riferimento a ciascun dipartimento o struttura assimilabile, espresso come numero e distribuzione percentuale nelle cinque categorie dei prodotti associati ai ricercatori che nel periodo 2015–2019 hanno prestato servizio nella stessa Istituzione e nella stessa qualifica.
b) **Profilo delle politiche di reclutamento:** profilo di qualità dei prodotti dell'Istituzione e distinto per area con riferimento a ciascun dipartimento o struttura assimilabile, ed espresso come distribuzione percentuale nelle cinque categorie dei prodotti associati ai ricercatori che nel periodo 2015-2019 sono stati assunti dalla Istituzione o sono transitati al suo interno in una fascia o ruolo superiore.
c) **Profilo di formazione alla ricerca:** profilo di qualità dei prodotti dell'Istituzione, distinto per area, in cui coloro che risultano ricercatori in servizio presso un'Università o Enti di Ricerca al 1° novembre 2019 hanno acquisito il titolo di dottore di ricerca nel periodo 2012–2016.
d) **Profilo di qualità delle attività di valorizzazione della ricerca** (cosiddetta "Terza Missione"): profilo dell'Istituzione, distinto per campo d'azione e, laddove rilevante, per Dipartimento con riferimento alle attività di Terza Missione, ed espresso nelle cinque categorie, dei casi studio proposti dalle Istituzioni.

Cronoprogramma VQR 2015-2019

a) Entro 31 gennaio 2020: Avvisi pubblici per la candidature ai GEV e per gli assistenti GEV (ANVUR)
b) Entro 21 febbraio 2020: Pubblicazione del documento sui criteri di sorteggio (ANVUR)
c) Entro 29 febbraio 2020: Chiusura del termine per la presentazione delle domande GEV e assistenti GEV
d) Entro 29 febbraio 2020: Termine per la stipula degli accordi con le Istituzioni diverse (ANVUR)
e) Entro 27 marzo 2020: Pubblicazione degli elenchi con i soggetti ammessi al sorteggio dei GEV (ANVUR)
f) Entro 31 marzo 2020: Sorteggio dei GEV (ANVUR)
g) Entro 15 aprile 2020: Nomina e pubblicazione dei componenti GEV e degli assistenti GEV (ANVUR)
h) Entro 15 aprile 2020: Pubblicazione del documento su "Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2015-2019" (ANVUR)
i) Dal 2 aprile al 15 aprile 2020: Verifica/indicazione da parte delle Istituzioni delle strutture dipartimentali da valutare (ISTITUZIONI)
j) Dal 2 aprile al 30 aprile 2020: Verifica da parte delle Istituzioni dei ricercatori in servizio o affiliati al 1° novembre 2019 (ISTITUZIONI)
k) Dal 1° maggio al 7 maggio 2020: Validazione da parte delle Istituzioni dei ricercatori in servizio o affiliati al 1° novembre 2019 (ISTITUZIONI)
l) Entro 7 maggio 2020: Individuazione di eventuali sub-GEV (GEV e ANVUR)
m) Entro 25 maggio 2020: Pubblicazione dei documenti sulle modalità di valutazione dei GEV (GEV)

Cronoprogramma VQR 2015-2019

n) Dal 4 giugno al 15 settembre 2020: Conferimento da parte delle Università dei prodotti di ricerca e dei casi studio, tramite apposita piattaforma informatica (UNIVERSITA')

o) Dal 4 giugno al 30 settembre 2020: Conferimento da parte delle EPR e delle Istituzioni diverse dei prodotti di ricerca e dei casi studio, tramite apposita piattaforma informatica (EPR e ISTITUZIONI DIVERSE)

p) Entro 30 ottobre 2020: Verifica da parte delle Istituzioni degli elenchi dei ricercatori che hanno conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel periodo 2012-16 (ISTITUZIONI)

q) Dal 16 settembre al 30 ottobre 2020: Attribuzione dei prodotti ai membri GEV (GEV)

r) Dal 3 novembre 2020 al 31 maggio 2021: Valutazione dei prodotti e dei casi studio da parte dei GEV (GEV)

s) Entro 31 luglio 2021: Pubblicazione dei risultati delle valutazioni (ANVUR)

t) Entro 30 settembre 2021: Chiusura dei rapporti di Area (GEV)

u) Entro 30 ottobre 2021: Pubblicazione del Rapporto ANVUR (ANVUR)

v) Entro 3 novembre 2021: Aggiornamento delle informazione relative ai prodotti consultabili in accesso aperto (ISTITUZIONI)

w) Entro 31 dicembre 2021: Pubblicazione sul sito dell'ANVUR degli elenchi dei prodotti e dei casi studio valutati (ANVUR)

Riunione presso CRUI (con ANVUR) dei Delegati alla ricerca sul tema della VQR 2015-2019

1) **Cronoprogramma** molto serrato nasce dall'esigenza di distribuire le risorse (FFO, quota premiale) con indicatori aggiornati. Bisogna partire quanto prima.

2) L'esercizio di VQR 2019-2019 verrà condotto in **economia**, senza risorse aggiuntive. E' tutto a carico di ANVUR. I referee non sono retribuiti. Ciò pone problemi per la valutazione mediante peer review (settori non bibliometrici).

3) Esistono alcune **criticità** nel Bando che saranno chiarite nei prossimi passaggi. Necessità di una costante informazione.

4) Alcune criticità del Bando sono legate agli elementi di **novità** (Open access, Terza missione) introdotti sulla base del DM sulle linee guida che recepisce indirizzo politico. ANVUR non può intervenire sul DM che, introducendo elementi importanti che, tuttavia, pone alcune criticità procedurali. Una prima versione del Bando (nel dicembre 2018) non contemplava alcuni aspetti caratterizzanti dell'attuale Bando emanato (Open access, Terza missione).

5) Prima dell'emanazione del DM c'è stato un tavolo tecnico presso il ministero che ha coinvolto ANVUR. ANVUR ha fatto presente che la questione **dell'Open access** avrebbe avuto un impatto notevole sulla valutazione. Richiede investimenti importanti. La soluzione proposta è la migliore possibile. Non dà costi aggiuntivi; garantisce che grosso modo i dipartimenti scelgano i prodotti migliori. Al limite il metadato va bene. Alcuni hanno criticato la "trasparenza" associata anche alla pubblicazione del **metadato**, che potrebbe indurre ad un uso non appropriato della VQR per la valutazione dei singoli ricercatori.

6) Nei prossimi giorni sarà attivata una sezione con **FAQ** relative all'esercizio VQR

Ricerca e privacy

Stato di attuazione del *General data Protection Regulation* (GDPR) e del *Data Protection Office* (DPA) nelle Università.

•Metodologie da utilizzare per l'analisi di **compliance al GDPR in un progetto di ricerca**. Come redigere un protocollo nelle diverse aree di competenza.
•**Analisi del rischio** nei progetti di ricerca.
•**Raccolta dei dati e uso secondario dei dati a fini di ricerca**: accorgimenti per favorire il riuso. Utilizzo di dati raccolti tramite rete: regole e limiti d'uso.
•Principali **tecniche di anonimizzazione**: regole tecniche emanate dai Garanti Europei.
•I **fattori di rischio** e le peculiarità di alcune aree di ricerca: biobanche, intelligenza artificiale, geolocalizzazione. Casi in cui risulti necessario il coinvolgimento di un Comitato Etico.
•Analisi di compliance delle **principali piattaforme di archiviazione dei dati di ricerca** (qualtrics, onedrive, googledrive, dropbox) e metodi per garantire maggiore sicurezza nell'archiviazione.
•Attività di **divulgazione scientifica e attività di dissemination**: base giuridica, limiti.
•Relazione tra **Open Access e privacy**.
•Rapporto tra **GDPR e VQR**.
•Conseguenze della nuova direttiva in materia di **Trade secret** (soprattutto per i profili del trasferimento tecnologico e dei brevetti).

Osservazioni inerenti al parere reso dal CUN

1) *Formazione dei GEV*

Con riguardo ai criteri di selezione dei componenti dei GEV, occorre ricordare che il modello del sorteggio, già utilizzato per l'ASN, coerentemente agli indirizzi dell'Anac, risponde a principi di trasparenza che ispirano le attività dell'Agenzia.

Nel bando è stato previsto un meccanismo di sorteggio chiuso, con requisiti di qualificazione scientifica come richiesto dalle linee guida MIUR (art. 3, comma 2 del DM 1110/2019). Proprio al fine di assicurare una rappresentanza per fasce, disciplinare, di genere e di esperti stranieri sono stati previsti adeguati meccanismi di garanzia (es. almeno un componente per SSD con almeno 50 afferenti, rappresentanza di professori di I e II fascia e di ricercatori (compresi FPR), almeno un terzo di ciascun genere). In base a tali criteri, una volta assicurata la rappresentanza dei ssd con almeno 50 afferenti (circa il 75% degli ssd), risulteranno in ogni caso un numero adeguato di posti da coprire in base alla dimensione dei SC e quindi anche degli ssd con meno di 50 afferenti. Si evidenzia comunque che i GEV potranno fare ricorso ad esperti esterni per la valutazione dei prodotti riferiti ad ambiti disciplinari non presenti nel GEV stesso.

2) *Selezione dei prodotti*

Con riguardo alla selezione dei prodotti, viene segnalata la formulazione dell'articolo 5, comma 5, che, al secondo rigo, potrebbe dare luogo a qualche difficoltà interpretativa. Sul punto si evidenzia che l'articolo 6, comma 1 del bando prevede che l'Istituzione conferisca i prodotti tenendo conto delle scelte proposte dal Dipartimento. Ne consegue che, pur restando in capo all'Istituzione la responsabilità del conferimento, l'oggetto di valutazione della VQR è rappresentato da tutti i dipartimenti. Sarà in ogni caso cura dell'ANVUR chiarire ulteriormente tale aspetto, sia attraverso le FAQ che saranno a breve pubblicate, sia nel documento "Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2015-2019" richiamato dall'articolo 5, comma 10 del bando che sarà pubblicato entro il 15 aprile p.v.

Osservazioni inerenti al parere reso dal CUN

3) *Autori multipli fino a cinque*

Con riguardo ai prodotti con più coautori, la nota CUN contesta che su la numerosità fino a cinque autori il DM 1110/2019 non avesse espresso regole specifiche, e che quindi non vi era la necessità di estendere le limitazioni a questa classe di prodotti. La regola posta nel bando VQR risponde a principi di ragionevolezza e di proporzionalità, anche in rapporto alle limitazioni previste dal DM 1110/2019 all'articolo 4, comma 2, lettera b.

4) *Autori multipli oltre cinque*

Sempre con riguardo ai prodotti con autori multipli, il documento CUN lamenta una *"illegittima disparità di trattamento ai danni delle Aree 5, 6, 7...riduzione significativa del numero dei prodotti da selezionare etc."*. Preliminarmente è opportuno evidenziare che in queste Aree si prevede la possibilità di estendere ad almeno 5 le Istituzioni nel caso di "molteplicità di primo e ultimo autore" o addirittura a 6 nel caso di molteplicità di *corresponding author*.

Al riguardo si evidenzia che nel documento "Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2015-2019" sarà chiarito che la regola del numero massimo di 5 Istituzioni possa essere estesa anche alle aree 5, 6 e 7; quanto precede a condizione che l'Istituzione attesti il contributo significativo dell'autore ad essa affiliato, anche se l'autore non è indicato esplicitamente come primo o ultimo autore o *corresponding author*. La verifica del contributo sarà ovviamente affidata al GEV di area. Va ulteriormente evidenziato che rispetto a questa problematica il bando VQR consente, ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 6 e 7, il conferimento dello stesso prodotto anche da parte di un numero di Istituzioni superiore ai limiti di cui sopra, a condizione che sia esplicitato il contributo significativo dell'autore e che l'Istituzione conferisca un prodotto aggiuntivo dello stesso coautore; sarà cura del GEV riconoscere o meno il contributo significativo del coautore.

Osservazioni inerenti al parere reso dal CUN

5) *Assegnazioni di percentuali alle categorie di valutazione dei prodotti*

L'indicazione formulata ai GEV risponde alla necessità di rendere il più possibile confrontabili le valutazioni delle diverse Aree onde evitare interpretazioni dei risultati fuorvianti e irragionevoli che conducano a ritenere alcune aree significativamente migliori o peggiori di altre a causa delle diverse consuetudini di pubblicazione. La denunciata e supposta rigidità invero non trova riscontro nelle norme del bando adottate, sia per l'ampiezza dell'intervallo (5% - 25%), sia per l'avverbio *indicativamente* che offre ai GEV strumenti valutativi ampi, ferma restando la motivazione degli atti assunti.

6) *Open access*

Sul tema, il bando appare rispettoso delle linee guida MIUR oltre che della disciplina vigente. A ben vedere, il bando consente modalità di sottomissione dei prodotti che assicurano il bilanciamento tra i principi della scienza aperta e i legittimi interessi di autori ed editori. L'impegno dell'ANVUR, in un quadro complesso di regole che potranno essere integralmente applicate solo per il futuro, è stato quello di equilibrare il primario obiettivo della VQR, ovvero il conferimento e la valutazione dei migliori prodotti della ricerca, con il principio previsto dal DM 1110/2019 in materia di *open access*.

7) *Applicazione ai singoli ricercatori della valutazione*

Con riguardo ai dubbi segnalati, i rischi sono infondati in quanto la VQR è, e resta, strumento di valutazione di insiemi e non di singoli. La pubblicazione dell'elenco (non della valutazione) dei prodotti valutati risponde alla duplice finalità di assicurare la massima trasparenza delle attività di valutazione e di allineare le modalità di organizzazione della VQR agli analoghi esercizi di valutazione a livello internazionale.

Osservazioni inerenti al parere reso dal CUN

8) *Terza Missione*

Sul peso della Terza Missione, la competenza in ordine ai criteri di finanziamento resta del Ministro, alla cui attenzione si rimette l'apprezzamento.

Con riguardo ai contenuti del bando VQR è opportuno segnalare che si tratta di un'attività molto diffusa, ancorché diversificata a livello nazionale anche rispetto ai contesti in cui operano le università e gli enti di ricerca; per tale motivo si ritiene che, ferma restando la competenza del GEV alla valutazione dei casi studio, sia utile, in questa fase, assicurare a tutte le Istituzioni la possibilità di valorizzare l'impegno profuso in questo tipo di attività. A tal fine appare altresì utile richiamare le linee guida di ANVUR sulla terza missione e sull'impatto sociale pubblicate sul sito dell'Agenzia a novembre 2018 (https://www.anvur.it/news/linee-guida-sua-terza-missione-e-impatto-sociale-delle-universita-italiane/).

9) *Profilo di formazione alla ricerca*

Si lamenta che la lettera b) dell'art. 2, comma 2, del DM 1110/2019 è stata suddivisa indebitamente da ANVUR in due lettere (b) e c); e che questo avrebbe enfatizzato il rilievo del dottorato. In realtà le linee guida MIUR hanno certamente previsto il profilo di valutazione delle politiche di reclutamento che, per definizione, riguarda tutti coloro che hanno preso servizio o sono stati promossi all'interno della stessa Istituzione ma, allo stesso tempo, focalizza l'attenzione anche su coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca nel periodo 2012-2016. Per tale motivo ANVUR, anche sentito il Ministero, ha valorizzato tale aspetto identificando nel bando uno specifico profilo della qualità della formazione alla ricerca misurata attraverso la qualità dei prodotti dei dottori di ricerca che sono diventati docenti universitari o ricercatori di Enti di Ricerca. Tale profilo sarà riferito esclusivamente all'Istituzione presso la quale il ricercatore ha acquisito il titolo di dottore di ricerca.